



MARCO FERRONE

Stranieri e indennità di accompagnamento: novità dalla Consulta

(note a margine di CORTE COSTITUZIONALE,
sentenza 30 luglio 2008 n. 306)

La sentenza in commento della Consulta che riconosce ai cittadini extracomunitari portatori di handicaps, titolari del permesso di soggiorno, di percepire l'indennità di accompagnamento, costituisce senza dubbio, un evento di grande rilievo per l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Questo, perché, a parere di chi scrive, la sentenza della consulta contribuisce ad implementare maggiormente quel processo di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, fortemente voluto negli articoli cardini della nostra Costituzione.

Sarà bene ricordare che gli articoli 2 e 3 della Costituzione costituiscono rispettivamente i baluardi della salvaguardia dei diritti umani nonché l'uguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla nazionalità degli stessi dinanzi alla legge.

Quanto sopra, al fine di evitare possibili processi di disparità fra cittadini autoctoni e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Processi di disparità, che possono rivelarsi assai pericolosi e fonti di potenziali conflitti intestini se non disciplinati attraverso un articolato processo normativo volto a cancellare differenziazioni nel nostro Paese.

Prima di procedere analiticamente alle motivazioni che hanno indotto a definire illegittima la norma incriminata nel non concedere la prestazione assistenziale allo straniero in questione è opportuno sottolineare che la normativa vigente (il Testo Unico n.286/1998), consentiva prima della pronuncia della Corte costituzionale, solo agli immigrati extracomunitari disabili in possesso della carta di soggiorno di accedere alla erogazione delle prestazione assistenziale.

E' utile citare a tal proposito l'art. 9 c.1 del Testo Unico n.286/1998 che disciplina la carta di soggiorno e indica i requisiti per ottenere la medesima (da premettere che la carta di soggiorno con decreto legislativo n.3/2007 è stata sostituita con il permesso di soggiorno CE per soggiorni di lunga durata). I requisiti sono i seguenti: regolare soggiorno dello straniero in Italia da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi e dalla titolarità di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari.

La norma di cui sopra evidenzia come il legislatore sia stato esigente nel consentire solo a quegli stranieri che si trovino in una stabile situazione lavorativa e dunque economica per poter accedere alla carta di soggiorno. Da precisare che la stessa carta ha durata a tempo indeterminato. Lo straniero titolare della carta di soggiorno può accedere alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, così come previsto dalla lettera c dell'articolo sopra citato.

Tornando all'argomento in questione, dunque, per il legislatore solo lo straniero disabile titolare della carta di soggiorno può beneficiare delle prestazioni assistenziali

Ora veniamo alla esposizione succinta del caso concreto che ha determinato la sentenza in commento della Consulta.

La sentenza della Consulta è scaturita dall'accoglimento della stessa corte dell'eccezione sollevata dal tribunale di Brescia, relativa alla controversia tra una cittadina di nazionalità albanese, l'Inps e il ministero delle finanze.

Il tutto nasce dal caso di una cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia, la quale aveva inoltrato istanza per l'erogazione a favore del figlio gravemente disabile dell'indennità di accompagnamento. L'apposita commissione medica della ASL riconosce formalmente al figlio della signora la totale e permanente disabilità. Con successivo provvedimento la commissione nega l'autorizzazione al rilascio dell'indennità di accompagnamento al ragazzo in questione adducendo quale motivazione che lo stesso era sprovvisto della carta di soggiorno. Il ragazzo, dunque, stando alla motivazione della predetta Commissione non aveva i requisiti previsti dall'art. 9 c.1 del T.U. n.286/1998, per poter beneficiare delle prestazioni economiche assistenziali. La reiezione della commissione medica non ha di fatto scoraggiato la madre del ragazzo.

Infatti il caso è arrivato fino alla Consulta la quale dopo attenta disamina si è espressa con sentenza n.306/2008. La corte costituzionale esprimendosi nel caso in questione ha ravvisato delle palesi illegittimità costituzionali tali da innescare una serie di violazioni che qui di seguito esamineremo.

Tali illegittimità scaturiscono dal fatto che la normativa censurata è in conflitto con l'art. 2 della costituzione . Violando l'art. 2-la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo-viene meno il principio di solidarietà sociale, in quanto le disposizioni normative subordinano il riconoscimento di un diritto fondamentale della persona di carattere universale alla titolarità di un reddito (quello necessario per ottenere la carta di soggiorno che deve essere superiore all'importo dell'assegno sociale).Alla violazione dell'art.2 viene stando alla sentenza della consulta violato anche l'art.3 della costituzione. Viene meno il principio della eguaglianza. Questo perché la disposizione normativa dà luogo ad una disparità di trattamento tra cittadini immigrati stranieri e cittadini italiani. Per finire la norma di legge si pone in contrasto con l'art.38 c.1 Costituzione. Per assoluta incongruità rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione normativa circa la scelta di limitare l'accesso alle provvidenze assistenziali a favore di soli cittadini stranieri in possesso di un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale. Sentenza che ha evidenziato l'illegittimità costituzionale della norma incriminata in quanto consente solo agli immigrati stranieri in possesso della carta di soggiorno (ora, come abbiamo visto innanzi, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata a seguito del D.L. n.3/2007) di beneficiare della erogazione dell'indennità di accompagnamento. La motivazione della consulta fonda il suo assunto logico dalla piena violazione dell'art. 2 della Carta Costituzionale. Insomma viene meno il principio di solidarietà sociale che di fatto permea il richiamato art.2 della Costituzione. Di conseguenza viene meno anche l'art. 3 della Costituzione. La mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento a favore del ragazzo implicava una stridente disparità di trattamento tra cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno e coloro in possesso della ex carta di soggiorno ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata. Dalle motivazioni sopra esposte da parte della Consulta si evince che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno e comunque rilasciato per motivi occasionali, (si pensi al permesso di soggiorno per lavoro stagionale) non possono far richiesta di erogazioni di prestazioni assistenziali.

Quanto sopra appare più che comprensibile in quanto evidenzia che solo una stabile presenza dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano consente allo stesso di accedere al pari di un cittadino autoctono alle prestazioni assistenziali erogate da parte della Pubblica Amministrazione.



* Inizio pagina